

XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI  
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)**

**Mozione per l'estensione del patrocinio a spese dello stato alle spese di vendita  
giudiziarie dei beni pignorati**

**Premesso che**

1. l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, *"a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia"*;
2. la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" (D.P.R. 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
3. allo stato, l'effettiva fruizione del beneficio non prevede la copertura delle spese di vendita dei beni pignorati, che per l'effetto restano a carico del creditore procedente anche se assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato;
4. infatti, ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Effetti dell'ammissione al patrocinio), in materia di patrocinio a spese dello Stato prevede che:
  1. *Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.*
  2. *Sono spese prenotate a debito:*
    - a) *il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;*
    - b) *l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2);*
    - c) *le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;*

d) *l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;*  
e) *l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*

f) *i diritti di copia.*

3. *Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.*

4. *Sono spese anticipate dall'erario:*

a) *gli onorari e le spese dovuti al difensore;*

b) *le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;*

c) *le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;*

d) *le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;*

e) *le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;*

f) *le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.*

5. *Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.”;*

6. *il creditore non abbiente si trova pertanto scoperto da ogni suffragio previsto dall'art. 24 della Costituzione per giungere all'effettiva realizzazione delle proprie ragioni con la vendita dei beni pignorati al debitore poiché la norma sopra citata non prevede che fra i compensi prenotabili a debito (come ad esempio quelli di CTU e CTP, nonché del Notaio) di cui al III comma vi siano anche le spese dell'Istituto di vendite Giudiziarie incaricato della vendita o di suo equivalente;*
7. *tale esclusione comporta l'esistenza di un *vulnus* ai diritti del creditore non abbiente perché la sua incapacità di sostenere i costi, a volte ingenti, della vendita giudiziaria, impedisce l'effettivo accesso alla fase conclusiva del processo esecutivo in piena violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione;*
8. *tale limitazione lede anche il diritto della difesa a vedersi riconosciuta la liquidazione dell'attività processuale svolta fino al pignoramento perché la mancata vendita impedisce ogni conclusione positiva del procedimento esecutivo ed il correlato riconoscimento dei compensi dell'avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato;*

## **rilevato quindi che**

1. alla luce citata normativa è evidente la disparità di trattamento della posizione del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra posizione assistita con il patrocinio a spese dello Stato;
2. è palese la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra tutela processuale al medesimo non abbiente garantita dall'ordinamento;
3. per permettere la liquidazione dei compensi professionali del difensore dei non abbienti nel processo civile è necessario consentire l'esito della procedura esecutiva assicurando la vendita dei beni debitori aggrediti;
4. alla luce di queste problematiche, appare altresì fondato attendersi venga sollevata eccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento censita;
5. l'attuale situazione impedisce il positivo esito di moltissime esecuzioni che vengono abbandonate senza concludere la procedura di vendita, impedendo così allo stesso erario di ottenere il recupero di tutte le altre spese anticipate e/o prenotate a debito;
6. tutto quanto sopra svolto risulta rilevante ogni anno per svariate decine di migliaia di interessati all'accesso al diritto di difesa.

## **Tutto ciò rilevato si propone che:**

si sostituisca il III comma dell'art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore) con il seguente testo: *"3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio ed al compenso del soggetto al quale venga affidata la vendita giudiziaria, per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro."*

## **Tutto ciò premesso e considerato**

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

## **dà mandato**

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

**(Firmato Digitalmente)**

**Avv. Alberto Vignani**